

Allegato alla polizza n. 337/00061845

Le condizioni del presente allegato annullano e sostituiscono integralmente le condizioni generali di assicurazione, condizioni speciali di assicurazione e condizioni particolari di assicurazione

R.C. RISCHI DIVERSI

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La presente copertura assicurativa si intende prestata a favore di :

- M.S.P. Italia – Movimento Sportivo Popolare Italia , dei suoi Organi Centrali e Periferici
- le Associazioni/Circoli Affiliati M.S.P. Italia con formula “**Golden**”
- Tesserati /giudici di gara, istruttori, insegnanti, massaggiatori (rc personale) delle Associazioni/Circoli Affiliati M.S.P. Italia con formula “**Golden**”.
- “**Istruttori con tessera h 24** “ *per tutte le attività svolte quale Istruttore sportivo **comprese** quindi anche quelle autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate da Enti diversi da M.S.P. Italia, o autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate da Associazioni/Società Sportive non affiliate a M.S.P. Italia.*

La Società , alle Condizioni Generali e particolari di Assicurazione garantisce gli Assicurati contro il rischio della Responsabilità Civile derivategli, a sensi di legge, nella loro qualità di Tesserato, di Associazione/Scuola Sportiva, Associazione o Circolo ricreativo/culturale rivolta all’organizzazione, promozione dell’attività Sportiva , Sociale , Ricreativo-culturale, di volontariato senza scopo di lucro, con la sola **esclusione** delle seguenti pratiche sportive :

- Alpinismo, arrampicata senza assicurazione, bungee jumping, bob, canyoning ;
- escursioni con accesso a nevai e/o ghiacciai, guidoslitta, hydrospeed, navigazione in mare in solitaria, pesca subacquea;
- paracadutismo e sport aerei in genere, salto dal trampolino con sci, e idrosci ,scalata di roccia o di ghiacciaio,sci acrobatico, sci estremo, skeleton, slittino, speleologia ;
- sport che prevedono l’uso di veicoli o natanti a motore tutti gli sport c.d. “no limits”.

MASSIMALI DI GARANZIA

M.S.P. Italia
Movimento Sportivo Popolare Italia , dei suoi Organi Centrali e Periferici

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (R.C.T.)

Euro 3.000.000,00	per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
con il limite di:	
Euro 3.000.000,00	per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali
Euro 3.000.000,00	per danni a cose anche se appartenenti a più persone

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

€ 3.000.000,00	per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati
Con il limite di:	
€ 1.500.000,00	per ogni prestatore di lavoro infortunato

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T/R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a **Euro 3.000.000,00** .

Associazioni/Circoli Affiliati M.S.P. Italia con formula "Golden"

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (R.C.T.)

Formula "Golden A"

Formula "Golden B"

€ 500.000,00	€ 3.000.000,00	per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
con il limite di:		
€ 500.000,00	€ 3.000.000,00	per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali
€ 500.000,00	€ 3.000.000,00	per danni a cose anche se appartenenti a più persone

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Formula "Golden A"

Formula "Golden B"

€ 500.000,00	€ 3.000.000,00	per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati
con il limite di:		
€ 500.000,00	€ 1.500.000,00	per ogni prestatore di lavoro infortunato

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T/R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà essere superiore a **Euro 1.500.000,00 per la Combinazione A** e a **Euro 3.000.000,00 per la Combinazione B**.



Tesserati , allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, massaggiatori , ecc. (R.C. personale) delle Associazioni/Circoli Affiliati M.S.P. Italia con formula “Golden”

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (R.C.T.)

€ 300.000,00	per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
con il limite di:	
€ 300.000,00	per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali
€ 300.000,00	per danni a cose anche se appartenenti a più persone

“Istruttori con tessera h 24 “ (R.C. personale)

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI (R.C.T.)

€ 500.000,00	per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
con il limite di:	
€ 500.000,00	per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali
€ 500.000,00	per danni a cose anche se appartenenti a più persone





CONDIZIONI SPECIALI

Associazioni Sportive

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi gli associati, da esso o da persone delle quali debba rispondere nell'esercizio delle attività di Associazione sportiva, Società sportiva Scuola Sportiva Istituzionali senza fine di lucro, della promozione, organizzazione, formazione dell'attività Sportiva, Sociale, Ricreativa, Culturale e di Volontariato svolta senza scopo di lucro e secondo i termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa:

- ai danni a Terzi di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di Partecipante, Promotore, Organizzatore di manifestazioni sportive, Sociali, Ricreative, Culturali e/o di promozione o sostegno all'attività associativa. **Sono esclusi i Danni e le Perdite patrimoniali derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle suddette manifestazioni;**
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande; dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi, nonché i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; **Sono comunque esclusi i danni riconducibili a vizio o difetto originario del prodotto o di suoi componenti, fatta eccezione per eventuali generi alimentari di produzione propria venduti.** Tale estensione opera **purché il danno si sia verificato durante il periodo di validità dell'assicurazione e non oltre un anno dalla scadenza del contratto;**
- dalla proprietà e dalla manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari, vetrine espositive fisse o mobili e di striscioni, il tutto ovunque installato;
- all'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, viaggi;
- da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, nonché lavori di giardinaggio in genere, e escluso taglio, potatura ed abbattimento di alberi.
- nella qualità di committente dei rischi sopraelencati.

Sono esclusi i Danni derivanti dalla proprietà e/o montaggio o smontaggio di palchi, nonché quelli provocati da fuochi d'artificio o da giochi pirotecnici in genere.

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla conduzione di tutti i locali, sia di proprietà che non, ovunque esistenti nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, ove gli Assicurato hanno sede e/o svolgono la loro attività.

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà o esercizio degli impianti sportivi, delle attrezzature e del materiale necessario per lo svolgimento delle attività Sportive, Sociali, Ricreative, Culturali e di Volontariato.

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato dalla pratica di discipline sportive che richiedono, anche indirettamente, l'uso di veicoli / natanti non a motore.

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale del Presidente e degli organi Direzionali M.S.P. Italia, dei Presidenti/Organi Direzionali di Associazioni /Circoli Affiliati M.S.P. Italia con formula “**Golden**” e degli associati per la pratica delle attività sportive



e/o ricreativo-culturali organizzate dall'associazione / circolo.

Gli associati sono considerati terzi tra loro **con esclusione degli infortuni direttamente riconducibili all'esercizio della pratica sportiva.**

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale di quanti abbiano incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare l'attività sportiva quali: allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, massaggiatori e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenziale ed amministrativo, degli istruttori sportivi e degli animatori di attività ricreativo - culturali che collaborino con l'associazione / circolo, anche se non dipendenti o associati, **limitatamente all'attività svolta per conto dell'associazione / circolo.**

Ferma ogni altra condizione di polizza, e a parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni generali di Assicurazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, relativamente ai Danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo.** Sono compresi i Danni cagionati alle persone trasportate.

Istruttore Sportivo

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a Terzi, compresi i partecipanti alle attività sportive, da esso o da persone delle quali debba rispondere, nell'esercizio dell'attività di Istruttore Sportivo svolta nei termini delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

“Istruttori con tessera h 24 “ per tutte le attività svolte quale Istruttore sportivo *comprese quindi anche quelle autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate da Enti diversi da M.S.P. Italia, o autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate da Associazioni/Società Sportive non affiliate a M.S.P. Italia.*

SOMMARIO

Definizioni

Norme che regolano l'assicurazione in generale

- 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
- 2 Altre assicurazioni
- 3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
- 4 Frazionamento del Premio
- 5 Modifiche dell'assicurazione
- 6 Aggravamento del Rischio
- 7 Diminuzione del Rischio
- 8 Recesso in caso di Sinistro
- 9 Proroga dell'assicurazione
- 10 Oneri fiscali
- 11 Rinvio alle norme di legge

Condizioni generali

- 12 Oggetto dell'assicurazione
- 13 Garanzie comprese automaticamente
- 14 Soggetti non considerati terzi
- 15 Limiti territoriali
- 16 Rischi esclusi dall'assicurazione
- 17 Pluralità di assicurati
- 18 Obblighi in caso di Sinistro
- 19 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
- 20 Secondo rischio

Condizioni Aggiuntive

- 1 Proprietà e Conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività
- 2 Danni a mezzi sotto carico e scarico
- 3 Franchigia
- 4 Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori
- 5 Inquinamento accidentale.
- 6 Danni da interruzione o sospensione d'attività
- 7 Danni da incendio
- 8 Danni a cose in consegna - custodia
- 9 Danni alle cose consegnate (articolo 1784 Codice Civile)
- 10 Buona Fede
- 11 Clausola Broker
- 12 Rinuncia alla rivalsa/surroga

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato:	Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia:	La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto:	La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società:	L'impresa assicuratrice.
Subappaltatore:	La persona fisica o giuridica, avente sede e stabilimento in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, cui l'Assicurato in qualità di Appaltatore ha affidato in subappalto il compimento di un'opera o di un servizio nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

Norme che regolano l'assicurazione in generale**1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2 Altre assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.



3 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I Premi devono essere pagati **all' Assiteca S.p.A.** Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

7 Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

8 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

9 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore ad un anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscano al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dipendenti, non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), e parasubordinati – R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi:

- degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
- del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38;
- del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276

per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D. Lgs 276/2003;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, ove previsto.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 13 - Garanzie comprese automaticamente:**A - Responsabilità personale dei prestatori di lavoro**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per danni involontariamente cagionati:

- a) ai "terzi", *nel limite del massimale previsto per la R.C.T., esclusi i prestatori di lavoro suindicati utilizzati dall'Assicurato*, salvo quanto previsto al successivo comma b);
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, ai lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, *limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime*, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, *sempreché in polizza sia prevista la garanzia di R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa*.

B - Lesioni personali subite dai prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

C - Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro

A deroga delle esclusioni di polizza la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- 1) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- 2) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- 3) per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato, dai lavoratori parasubordinati, dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003.

D - Cessione in subappalto*1) In caso di tassazione sulle retribuzioni*

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte Subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza. La validità della presente garanzia è subordinata alla condizione che la percentuale dei lavori ceduti in subappalto non sia superiore al **30%** del fatturato globale annuo.

2) In caso di tassazione sul fatturato

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte Subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza. In relazione a detti lavori la garanzia comprende altresì la responsabilità civile delle medesime ditte Subappaltatrici per danni cagionati a terzi.

E - Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti ed eventuali lavoratori parasubordinati o dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003 in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, *purché non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati*. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

F - Lavori presso terzi

A parziale deroga del punto 2 dell'articolo 16, lettera A - "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T." delle Condizioni generali, l'assicurazione è estesa, limitatamente ai lavori presso terzi, ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del **10%** con il minimo di **Euro 150,00** per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di **Euro 520.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo.

G - Spazi attrezzati a parcheggio

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di **Euro 150,00** per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto, incendio e di quelli conseguenti al mancato uso.

La presente estensione di garanzia è operante a condizione che il servizio di parcheggio sia complementare ed accessorio all'attività principale esercitata dall'Assicurato assicurata con la presente polizza.

H - Operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci

L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, fermo quanto stabilito dall'art. 16 "Rischi esclusi dall'assicurazione" lettera A) punti 3) e 8).

Art. 14 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto all'Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione lettera B, C punto 2;
- d) i subappaltatori e loro dipendenti, salvo che per le lesioni gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

Art. 15 - Limiti territoriali

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Mexico. Nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in U.S.A., Canada e Mexico.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel il mondo intero.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione***A) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:***

- 1) provocati da soggetti diversi dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato nonché dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003, della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto disposto all'art. 13 – Garanzie comprese automaticamente – lettera a), c) punto 1 e lettera d);
- 2) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto disposto dall'art. 13 lettera F;
- 3) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 4) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 5) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- 6) alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- 7) a cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- 8) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle Cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi;
- 9) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- 10) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 11) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
- 12) a condutture ed impianti sotterranei in genere ed i danni ad essi conseguenti;
- 13) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale;
- 14) relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet;
- 15) derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'Assicurato ha assunto esclusivamente per contratto.

B) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprende i danni:

- 16) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 17) da detenzione o impiego di esplosivi;

- 18) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- 19) derivanti da campi elettromagnetici
- 20) derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana.
- 21) derivanti da atti di terrorismo.

Art. 17 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 18 - Regolazione del premio

Qualora sulla scheda di polizza sia indicato che il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo assoluto riportato nella scheda di polizza.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:
 1. l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;
 2. l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;
 3. l'importo dei compensi (con il limite massimo di € 21.200,00 per singolo soggetto) ai lavoratori parasubordinati;
 4. i compensi erogati alle Ditte somministratrici di lavoro e di distacco;
- il fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa);
- gli altri elementi variabili previsti in Polizza.
- Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva

Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

la comunicazione dei dati, ovvero

il pagamento della differenza attiva dovuta,

la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi; il premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione.

Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 3 giorni da quando se ne è avuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 -Secondo Rischio

Qualora gli Assicurati abbiano in corso altre assicurazioni per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento della loro attività, e siano operanti, la presente copertura assicurativa verrà prestata, in deroga all'art. 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, in secondo Rischio, ovvero per le parti d'Indennizzo/Risarcimento eccedenti i massimali o di eventuali sottolimiti, ove previsti, garantiti dalle polizze di cui sopra e nel limite del massimale indicato Certificato di Assicurazione

Condizioni Aggiuntive sempre operanti

1. Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività (operante solo se l'assicurato è proprietario delle strutture ove svolge l'attività)

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà dei fabbricati, impianti e strutture ove lo stesso svolge la propria attività.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne radiotelevisive aree di pertinenza del fabbricato, (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso giochi per bambini.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria;
- proprietà di parchi di superficie superiore ad un ettaro;
- attrezzature ed impianti sportivi

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

L'assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione. Se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della Società di leasing, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante dalla stessa Società di leasing in qualità di proprietario ("Assicurato"), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore ("Contraente").

La garanzia comprende i rischi derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili dei fabbricati e relativi rischi complementari. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del Dlgs 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente i lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del Dlgs 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni, e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. S'intendono comunque esclusi i danni derivanti di sopraelevazione o demolizione.

2. Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 16 lettera A punto 6 "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T." delle Condizioni Generali, la garanzia è estesa ai danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ed in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi e di quelli alle cose formanti oggetto delle dette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.

3. Franchigia

L'assicurazione si intende prestata previa detrazione di Euro 250,00 per ogni sinistro che comporti danni a cose.

Restano fermi scoperti e/o franchigie di importo superiore e/o inferiore previsti in polizza per specifiche garanzie.

La Società si impegna a gestire e liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al netto di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché gestire anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

4. Danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'art. 16 lettera A punto 8 "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T." delle Condizioni Generali, la garanzia è estesa ai danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori

stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Tale estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di € 150,00 nel limite del massimale per danni a cose indicato nella scheda di polizza e con un massimo risarcimento di € 520.000,00 per ogni sinistro.

5. Inquinamento accidentale.

A parziale deroga dell'art. 16 lettera A punto 10 delle Condizioni Generali "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T." la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.600,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

6. Danni da interruzione o sospensione d'attività

A parziale deroga dell'art. 16 lettera A punto 11 "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.", delle Condizioni Generali, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 1.600,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

7. Danni da incendio

A parziale deroga dell'art. 16, lettera A, punto 2 "Rischi esclusi dall'assicurazione", la garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi da incendio delle cose dell'Assicurato, o da lui detenute

In caso di esistenza di altra copertura incendio/ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con la Polizza Incendio.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

8. Danni a cose in consegna - custodia

A parziale deroga dell'art. 16 lettera A punto 5 "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T." delle Condizioni Generali la garanzia comprende i danni alle Cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato purché i danni non si verificano durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del massimale per danni a Cose con il massimo Risarcimento di € 30.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 2.000,00.

Sono comunque esclusi i danni da incendio alle Cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di Polizza

Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo " **Danni alle cose consegnate** ".

9. Danni alle cose consegnate (articolo 1784 Codice Civile)

A parziale deroga dell'art. 16 lettera A punto 5 "Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T." delle Condizioni Generali, la garanzia è estesa, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00 per ogni danneggiato, ai danni sofferti da clienti, associati o allievi in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio,

consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'articolo 1784 Codice Civile, ferma l'esclusione per i danni alle cose non consegnate.

La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenuti.

Sono altresì esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

10. Buona Fede

Si conviene che l'eventuale omissione, incompletezza, inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

L'Assicurato avrà obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, ma con il massimo di un'annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica.

11. Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto all' Assiteca S.p.A. e di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker, il quale tratterà con l'Impresa Assicuratrice..

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che devono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker si intenderanno come fatte all'Impresa.

L'opera del broker verrà remunerata, in conformità agli usi del mercato assicurativo dalle Compagnie di assicurazione aggiudicatrici della presente Convenzione con un'aliquota provvigionale da applicarsi ai premi imponibili della Convenzione.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al Broker, anche per il tramite dei suoi Collaboratori del cui operato espressamente risponde, si considera effettuato direttamente all'Impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2005.

12. Rinuncia alla rivalsa/surroga

La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di:

- Dipendenti dell' Assicurato e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.
- Tesserati al M.S.P. Italia , Società affiliate ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività.
- Persone fisiche di cui l' Assicurato si avvalga per le sue attività o che ricoprono una carica.
- Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività, ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dall'Assicuratore.

Salvo sempre il caso di dolo.

Fermo il resto.

DICHIARAZIONI

Il Contraente/Assicurato dichiara:

- di non avere in corso altre assicurazioni per gli stessi rischi;
- di non aver avuto polizze annullate per sinistri da altre società negli ultimi due anni;
- di non cedere in appalto/subappalto più del% del fatturato globale annuo;
- di aver registrato, nel precedente esercizio, un fatturato di Euro.....;
- di aver avuto n.sinistri negli ultimi due anni.

Ai fini dell'operatività della Condizione Aggiuntiva "Assicurazione delle malattie professionali", qualora la stessa sia richiamata nella presente scheda di polizza, il Contraente/Assicurato dichiara :

- di non avere ricevuto, negli ultimi due anni, denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela della salute dei prestatori di lavoro, in materia di malattie professionali.

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETA'

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le seguenti Condizioni di assicurazione:

Art. 2 (altre assicurazioni - obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore ed esclusione della responsabilità solidale con altri assicuratori); Art. 5 (modifiche dell'assicurazione); Art. 6 (aggravamento del rischio); Art. 8 (diritto di recesso dopo ogni Sinistro); Art. 9 (proroga tacita del contratto, in mancanza di disdetta data almeno 60 giorni prima della scadenza); Art. 10 (oneri fiscali); Art. 14 (soggetti non considerati terzi); Art. 15 (limiti territoriali); Art. 16 (rischi esclusi); Art. 18 (regolazione premio); Art. 19 (obblighi in caso di sinistro).

IL CONTRAENTE



Dichiarazione del Contraente

Contraente _____
(Cognome Nome)

Polizza n° _____

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo n°209 del 07/09/2005 (*Codice delle assicurazioni*) ed alla Circolare Isvap n° 303 del 02/06/1997;
- di aver ricevuto dall'intermediario le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, commi 1 e 2, del Regolamento Isvap n° 5 del 16/10/2006

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della polizza, il *Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto* di cui all'art. 52 del Regolamento Isvap n° 5 del 16/10/2006 e conferma la volontà di stipulare il presente contratto.

IL CONTRAENTE

Data __/__/____

Il presente contratto è stato redatto dall'Agenzia diilin.....
Dichiaro di avere ricevuto oggi alle ore l'importo totale della prima rata di premio
Firma dell'Agente o Esattore

